

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 383

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERLINGIERI, ZECCHINO, FOLLONI,  
CASTELLANI, BORGIA e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1994

---

Nuove norme sul dottorato di ricerca

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge - che riprende le indicazioni emerse nei dibattiti svoltisi presso la VII Commissione della Camera dei deputati nel corso delle passate legislature - si propone di riformare l'istituto del dottorato di ricerca alla luce dei seguenti principi ispiratori:

1) viene dato rilievo al criterio per cui il dottorato di ricerca va visto non solo come accesso al mondo del lavoro ma anche come periodo di formazione per l'avvio alla carriera universitaria;

2) l'attività svolta dal dottorando viene riconosciuta in tutti i suoi aspetti uguale a quella che in passato svolgevano gli assistenti in preparazione di una libera

docenza: a tale fine sia l'entità della borsa di studio che le previdenze vanno adeguate;

3) il dottorato di ricerca va riformato in quelle parti che lo allontanavano da analoghi corsi degli altri Paesi europei;

4) infine l'istituto va reso più agile ed affidato, nella sua attuazione concreta, alle singole sedi universitarie cui viene data la possibilità di produrre « ricercatori » più o meno preparati, a seconda dei meccanismi di formazione e controllo che ciascuna di esse sarà in grado di realizzare. Tutto ciò metterà in atto un meccanismo competitivo, che non potrà che essere utile sia per l'accademia che per il mondo del lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Dottorato di ricerca)*

1. Le università rilasciano il titolo accademico di dottore di ricerca al termine di appositi corsi, successivi alla laurea.

2. Il corso di dottorato consiste nella frequenza, presso dipartimenti o facoltà o scuole di specializzazione, di cicli di lezioni e seminari, e nella conduzione di un programma di ricerca, che si conclude con la presentazione e discussione di una *dissertazione finale scritta o di lavori grafici*, su un argomento scelto, anche su proposta del candidato, nonché con una prova consistente nella esposizione dei risultati conseguiti.

3. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato a chi abbia conseguito risultati originali di rilevante valore scientifico ed abbia dimostrato di poter condurre autonomamente delle ricerche.

4. Presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o altro ente da esso autorizzato, è istituita una banca dati finalizzata alla raccolta dei dati relativi alle tesi di dottorato e alle ricerche in corso presso tutte le sedi di dottorato, al fine di assicurare a chiunque nel mondo della ricerca e del lavoro, in tempo reale, informazioni tecniche e scientifiche.

5. Il corso deve avere una durata non inferiore a tre e non superiore a quattro anni accademici. Per ciascun corso i posti di dottorato da attivare non possono essere inferiori a tre, ivi compresi quelli di cui alle convenzioni previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. La prova conclusiva del corso deve essere effettuata entro l'ultimo anno del corso stesso: essa può essere differita, non oltre il successivo anno accademico, qualo-

ra il consiglio di corso ritenga sussistano apprezzabili motivi per il completamento del programma di ricerca.

Art. 2.

*(Istituzione dei corsi)*

1. Le università istituiscono e organizzano i corsi di dottorato di ricerca nell'ambito della loro autonomia; spettano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni amministrative connesse alla programmazione dei corsi, anche al fine della loro rispondenza alle esigenze dei vari settori della ricerca. In sede sia di programmazione che di attivazione dei corsi deve essere prevista la consultazione di rappresentanti degli imprenditori e di altri Dicasteri eventualmente interessati.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di inizio dei corsi, le università comunicano al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il programma dei corsi di dottorato che intendono attivare, corredando la richiesta con la indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari necessari, inclusi delle borse di studio. In caso di omessa comunicazione, si intendono confermati i corsi dell'anno precedente.

3. Lo statuto di ciascuna università definisce e disciplina i criteri e le procedure per la attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del collegio dei docenti, di cui all'articolo 5, che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

4. Nella composizione delle commissioni per l'esame finale deve essere comunque assicurata la presenza in maggioranza di professori di altre università. Possono fare parte di dette commissioni ricercatori stranieri competenti nello specifico argomento del corso formativo.

5. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Qualora le caratteristiche dello studio lo richiedano, il collegio dei docenti, di cui all'articolo 5, può autorizzare lo svolgimento di parti del programma di ricerca o dei corsi presso strutture della stessa o di altre università o presso organismi di ricerca, pubblici e privati, italiani o stranieri, e presso istituti internazionali, nonché nell'ambito industriale.

## Art. 3.

*(Borse di studio)*

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei corsi, alla corresponsione di borse di studio ed alle attività di studio e di ricerca dei dottorandi, italiani o stranieri, anche mediante convenzioni con enti di ricerca e con istituzioni ed imprese pubbliche e private.

2. La borsa di studio deve essere annualmente adeguata alle variazioni del costo della vita e non deve comportare sperequazioni rispetto all'ammontare delle borse per la frequenza delle scuole di specialità della facoltà di medicina.

3. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai dottori di ricerca, vincitori di concorso per l'accesso ai ruoli di professore universitario o di ricercatore, anche presso gli enti pubblici di ricerca, è riconosciuta, mediante riscatto, una anzianità pari alla durata del corso di dottorato. Per tale riconoscimento si applicano le norme di cui all'articolo 13 del *testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'articolo 2 del *decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, e all'articolo 15 del *testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Per gli assegni di ricerca si applicano le disposizioni, in materia di agevolazioni fiscali e di congedo straordinario, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

## Art. 4.

*(Titolo di dottore di ricerca)*

1. Per il riconoscimento e l'equipollenza del titolo di dottore di ricerca continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Per favorire l'inserimento nelle strutture pubbliche, il titolo di dottore di ricerca deve essere valutato in modo non difforme da un titolo specialistico professionale.

3. Al dottore di ricerca è riconosciuto il titolo di cultore della materia; lo stesso partecipa alle commissioni di esami che si svolgono nell'università presso la quale ha conseguito il dottorato.

## Art. 5.

*(Collegio dei docenti)*

1. Il collegio dei docenti è costituito da un numero di componenti non inferiore a cinque. Possono essere chiamati a farne parte, oltre ai professori universitari di ruolo, anche ricercatori degli enti pubblici di ricerca appartenenti alle due fasce differenziate di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568. Del collegio possono altresì far parte un esperto di alta qualificazione designato dai soggetti che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o rappresentanti degli organismi associativi industriali di categoria. Possono far parte del collegio dei docenti, su loro richiesta, anche i professori universitari fuori ruolo o in aspettativa.

2. La presidenza del collegio è in ogni caso riservata ad un professore ordinario a tempo pieno.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. L'impegno dei professori universitari nei corsi di dottorato di ricerca costituisce adempimento dei propri doveri istituzionali previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

## Art. 6.

*(Diritti e doveri dei dottorandi di ricerca)*

1. Alla conclusione di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato presentano al collegio dei docenti una particolareggiata relazione sulla attività e le ricerche svolte; il collegio dei docenti ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduità e della operosità, propone al rettore la conferma o l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca.

2. I dottorandi possono svolgere compiti di supporto alle attività didattiche, ivi compresi quelli attinenti al tutorato degli studenti, con particolare riferimento ai settori di ricerca in cui i dottorandi sono impegnati e alla area disciplinare del dottorato e comunque con esclusione dell'attività di docenza, come disciplinata dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341; possono partecipare a progetti di ricerca svolti presso gli enti di ricerca e le università, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito del programma di attività del corso.

3. I dottorandi non possono essere contemporaneamente iscritti ad altri corsi di studio universitario. Per coloro che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca e siano già iscritti a scuole di specializzazione o ad un corso di laurea, la durata dei predetti corsi è sospesa fino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.

4. Ai dottorandi può essere concesso di prolungare il corso in caso di maternità, per il periodo di congedo annuale, e in caso di servizio militare. In dette ipotesi la borsa viene erogata per intero.

5. Possono sostenere l'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

laureati che non abbiano seguito i corsi, se in possesso di una anzianità di laurea pari a un numero di anni superiore di uno alla durata del dottorato stesso. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi di cui al presente comma non deve superare, per anno, il 20 per cento dei posti disponibili, con arrotondamento all'unità per eccesso.

## Art. 7.

*(Posti di dottorato di ricerca riservati a studenti stranieri)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, stabilisce con decreto le modalità, i criteri e i finanziamenti, ivi comprese le borse di studio, per l'istituzione di posti di dottorato di ricerca da riservare a studenti stranieri, che presentino domanda di iscrizione ai corsi ai rettori delle università sede di dottorato di ricerca, anche in deroga ai limiti fissati dal comma 5 dell'articolo 1.

## Art. 8.

*(Norme finanziarie e transitorie)*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 è soppresso il capitolo 1515 dello stato di previsione del Ministero e della ricerca scientifica e tecnologica, relativo alle borse di studio universitarie di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, ivi comprese quelle da assegnare agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca; il relativo stanziamento è attribuito al capitolo 1501 del medesimo stato di previsione, che viene erogato complessivamente senza vincolo di destinazione.

2. Il decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, che definisce i criteri oggettivi per la ripartizione degli stanziamenti destinati alle università, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, deve specificamente prevedere fra tali criteri

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quello relativo al numero delle borse erogate per i corsi di dottorato di ricerca e deve inoltre assicurare un'equilibrata offerta disciplinare e territoriale.

3. Le università provvedono, sulla base delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, ad erogare le borse di studio con le procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398.

4. Il precedente ordinamento dei corsi di dottorato di ricerca resta in vigore non oltre il ciclo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono immediatamente applicabili ai dottorandi in corso i miglioramenti economici e previdenziali previsti dalla presente legge.

**Art. 9.**

*(Norma abrogativa e finale)*

1. Sono abrogate le disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dalla legge 13 agosto 1984, n. 476, ad eccezione dell'articolo 74, commi da primo a quarto, nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge, fatto salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 8 della presente legge.